



NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 164

Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002 secondo Normattiva, non più in vigore dal 30 dicembre 2022 · versione 39

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/art-164-deposito-delle-copie-dell-atto-di-impugnazione-e-formazione-dei/versione/39>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it